



COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE



STATUTO

30 giugno 2010

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI	3
Art. 1 - Natura giuridica	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Strumenti	3
Art. 4 - Funzioni proprie	4
Art. 5 - Sede e segni distintivi	4
TITOLO II - ORGANI.....	4
Art. 6 - Organi	4
Art. 7 - Costituzione e durata del Consiglio	5
Art. 8 - Competenze del Consiglio.....	5
Art. 9 - Status dei Consiglieri.....	6
Art. 10 - Gruppi consiliari.....	6
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio.....	6
Art. 12 - Composizione della Giunta	6
Art. 13 - Competenze della Giunta	7
Art. 14 - Presidente	7
Art. 15 - Assemblea dei Sindaci - Competenze	8
Art. 16 - Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento	8
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	9
Art. 17 - Principi e criteri di organizzazione	9
Art. 18 - Direttore	9
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI.....	10
Art. 19 - Servizi pubblici	10
Art. 20 - Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio.....	11
Art. 21 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico	11
Art. 22 - Carta di destinazione d’uso del suolo	11
Art. 23 - Progetti speciali integrati.....	11
Art. 24 - Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata	11
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	12
Art. 25 - Principi	12
Art. 26 - Informazione	12
Art. 27 - Accesso e partecipazione procedimentale	12
Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte	12
Art. 29 - Referendum consultivo.....	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13
Art. 30 – Regolamenti di attuazione	13
Art. 31 – Norme transitorie	13
Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto.....	14

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Natura giuridica

1. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è:

- a) Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico;
- b) Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali;
- c) Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per lo svolgimento delle funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare per assicurare il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2 - Finalità

1. La Comunità montana è titolare delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali e:

- a) promuove lo sviluppo economico del proprio territorio e il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente garantendo adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita;
- b) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) promuove la gestione in forma associata di funzioni e di servizi comunali;
- d) assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace gestione dei servizi comunali;
- e) tutela e valorizza la cultura locale.

Art. 3 - Strumenti

1. La Comunità montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;
- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando

ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico e partecipare a Consorzi.

Art. 4 - Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio la Comunità montana svolge o promuove funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane nei seguenti settori:

a) energia: promuove il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e solare;

b) patrimonio forestale: promuove la gestione economica e sostenibile del patrimonio forestale attraverso la gestione e la multifunzionalità delle foreste, lo sviluppo delle filiere del legno, la crescita e la qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

c) difesa del suolo, sistemazione idraulica e forestale e manutenzione del territorio;

d) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico: tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

e) artigianato artistico e tipico, incentivato quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

f) turismo: garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica.

g) industria, mediante organizzazione e sostegno delle attività industriali compatibili con il territorio.

Art. 5 - Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana Valle Susa e Val Sangone ha sede legale a Bussoleno e sedi operative a Oulx e Giaveno. Gli organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.

2. La Comunità montana si dota, con deliberazione del Consiglio, di un proprio gonfalone e un proprio stemma.

Titolo II - ORGANI

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio (organo rappresentativo), il Presidente, la Giunta (organo esecutivo).

2. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è inoltre prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 15 del presente Statuto.
3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
4. La composizione degli organi si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 7 - Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15, 15 bis, 15 ter, 15 sexies e 15 septies della legge regionale n. 16 del 1999.
2. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.
3. Il Presidente può delegare a consiglieri della Comunità montana l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità montana.
2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
 - a) la convalida degli eletti;
 - b) lo Statuto e i regolamenti dell'Ente;
 - c) lo stemma e il gonfalone della Comunità montana;
 - d) la nomina delle Commissioni consiliari;
 - e) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani d'indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
 - f) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
 - g) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o a essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
 - h) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
 - i) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
 - j) i conti consuntivi;
 - k) la contrazione di mutui non previsti espressamente negli atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - m) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - n) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - o) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei Comuni di appartenenza;
 - p) la costituzione di aziende speciali e istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
 - q) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
 - r) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

- s) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
- t) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende e istituzioni;
- u) la nomina del revisore contabile;
- v) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- w) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9 - Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del Capo II del Titolo III del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 10 - Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i Gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.
2. La disciplina dei Gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutti i Consiglieri appartengono a un Gruppo, che è rappresentato da un Capogruppo;
 - b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
 - c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del Gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri Gruppi.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento e le sue eventuali modificazioni con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

Art. 12 - Composizione della Giunta

1. La costituzione e la durata della Giunta sono disciplinate dagli artt. 15 quater, 15 quinquies e 15 septies della legge regionale n. 16 del 1999.

2. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da 6 Assessori
3. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
4. La composizione della Giunta deve tendere a un'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità montana.

Art. 13 - Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
 - e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
 - g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;
 - h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;
 - c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
 - d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della Comunità montana;
 - e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente rilasciate;
 - f) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;
 - h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

- i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla propria competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
- m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
- n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
- o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- p) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;
- q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
- r) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia secondo le previsioni di legge.

Art. 15 - Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenuti di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 16 - Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.
2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.
3. L'Assemblea è presieduta da un Presidente, che dura in carica sei mesi, inserito in un elenco, presentato nella prima seduta e approvato a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, che preveda la rotazione dell'incarico tra i Sindaci della Comunità montana.

4. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente con l'ordine del giorno concordato con il Presidente della Comunità montana. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci sono rimesse ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea, con funzioni decisionali, limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati all'ordinario svolgimento della gestione associata di servizi comunali e prevedere Assemblee, con funzioni consultive, limitate ai rappresentanti di Comuni per aree geografiche. Il Regolamento e le sue eventuali modifiche sono adottati con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17 - Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana indirizza la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore e agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture per il suo funzionamento.

Art. 18 - Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che può svolgere anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente, a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai

relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica della fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, è autorizzato a rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Titolo IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 19 - Servizi pubblici

1. I servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e finalità, nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 20 - Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art.17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, può procedere all'affidamento diretto dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Art. 21 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

5. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie: risorse idriche ed energie rinnovabili; sviluppo turistico; valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali; filiera forestale.

Art. 22 - Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" che ne costituisce parte integrante, contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza.

Art. 23 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e dei privati interessati alla promozione della zona montana.

Art. 24 - Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni che hanno conferito la delega.

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25 - Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

Art. 26 - Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce l'informazione alla popolazione al fine di condividere e illustrare lo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

Art. 27 - Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.

2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati. L'esame delle stesse deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 29 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Regolamenti di attuazione

1. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione allo Statuto sarà effettuata entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto si applicano le norme dei regolamenti previgenti della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

Art. 31 – Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assoluta esclusivamente mediante strumento informatico, nell'edificio adibito a sede legale della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche o integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.